

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI...

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE AFFARI GENERALI

RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

GENERALITA' DEL CREDITORE:

DI LATTE Domenico (DLTDNC77P09G187U)

Residente in Via Corte Cincinnato n. 6 - 72012 Carovigno (BR)

OGGETTO DELLA SPESA:

Spese processuali (risarcimento danni e rimborso spese legali)

IMPORTO DEL DEBITO:

Vera sorte (fattura, parcella, ecc.)	€.	4.956,63
Spese	€.	300,00
Interessi	€.
TOTALE	€.	5.256,63

TIPOLOGIA DI DEBITO FUORI BILANCIO (art. 193 del Tuel)

- sentenza esecutiva (lett. a);**
- copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione (lett. b);
- ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali (lett. c);
- procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lett. d);
- acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3 del Tuel (lett. e).

RELAZIONE SULLA FORMAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO E SULLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER IL RICONOSCIMENTO¹

Con atto di citazione acquisito al protocollo comunale in data 13/12/2016 al n. 26617 il signor Di Latte Domenico citava in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni innanzi al Giudice di Pace di Brindisi al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio minore Di Latte Francesco in conseguenza di una caduta verificatasi in data 29/06/2016 in via Di Vittorio a causa della presenza di una buca nel manto stradale.

L'Ufficio Gestione del Contenzioso non poteva esperire alcuna attività istruttoria rispetto al sinistro denunciato sia perché la relativa richiesta di risarcimento non risultava corredata da alcuna documentazione probatoria, sia perché il legale di controparte si rifiutava di fornire qualsivoglia forma di collaborazione.

Pertanto la Giunta Comunale, con deliberazione n. 7 del 12/01/2017, stabiliva di costituirsi nel suddetto procedimento al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e incaricava il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso di provvedere al conferimento dell'incarico ad un professionista esterno per la difesa in giudizio del Comune.

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione del Contenzioso, con determinazione n. 21 del 16/01/2017, stabiliva di conferire l'incarico legale in questione all'avv. Concetta De Netto, del Foro di Brindisi.

¹ Per i debiti di cui alla lettera e), indicare l'utilità e l'arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza.

Con sentenza n. 1911/2018 il Giudice di Pace di Brindisi accoglieva la domanda proposta dall'attore riconoscendo la sussistenza di un'insidia (buca nel manto stradale) caratterizzata dalla non visibilità, imprevedibilità e mancata segnalazione del pericolo.

Il Giudice, pertanto, avendo rilevato un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, condannava il Comune di San Vito dei Normanni al pagamento delle seguenti somme:

a) €. 3.867,83 a titolo di risarcimento danni;

b) €. 800,00, oltre €. 130,00 per spese, oltre spese generali, Cap ed Iva, a titolo di rimborso delle spese legali (totale €. 1.088,80).

Alle suddette spese si deve aggiungere la somma di €. 300,00 quale rimborso dovuto all'attore per l'acconto versato al CTU designato dal Giudice per l'espletamento delle operazioni peritali nel corso del giudizio.

Pertanto, la somma complessiva dovuta dal Comune in forza della sentenza in questione ammonta a €. 5.256,63.

ALLEGATI che compongono il fascicolo:

1. Sentenza n. 1911/18 del 07/10/2018 emessa dal Giudice di Pace di Brindisi.

San Vito dei Normanni, 8/5/2019



Il Responsabile del Servizio

Francesco Plura

AW. TATEO T. CATEA
VIA LANTICIA 1P
7202 CALONGIO (BR)



San Vito dei Normanni

Prot N. 0023886

del 08/11/2018

Titolario: 01 09 04

UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO.

COPIA



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice di Pace, Avv. Giuseppe CAPODIECI, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 522/17 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto "Risarcimento danni" e vertente

Tra

DI LATTE DOMENICO, C.F. DLT DNC 77P09 G187G nella qualità di genitore esercente potestà sul minore Di Latte Franco, rappresentato e difeso dall'avv.M.C.Tateo.

-ATTORE-

Contro

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.C. De Netto.

-CONVENUTA-

All'udienza del 03.10.2018 la causa è stata introitata per la sentenza sulle conclusioni delle parti costituite, le quali, previo deposito di note autorizzate, discutevano la causa riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi e dei verbali di causa, chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Svolgimento del processo

Omissis ai sensi del comma 17 dell'art. 45 della Legge 69/09 e successive modifiche.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.

Non v'è alcun dubbio che nel caso de quo, il minore figlio dell'attore è incappato in un'insidia stradale, poiché ricorrono i requisiti della non visibilità, imprevedibilità e mancata segnalazione del pericolo, soprattutto per l'orario in cui si è verificato l'evento.

Il testimone Zurlo Domenico ha confermato le circostanze di cui alla premessa dell'atto di citazione, precisando che nell'occorso si trovava insieme all'attore, quando vedeva cadere per terra il minore Francesco, a causa di un dissesto del manto stradale.

Ricorrono, quindi, a parere di questo Giudice, come rilevato dalla prova testimoniale, i requisiti dell'insidia occulta consistenti, nel caso concreto, dalla non visibilità e prevedibilità dell'evento.

La possibilità di legittima utilizzazione del manto stradale costituisce il presupposto per il sorgere del dovere – da parte dell'ente proprietario del marciapiede – di garantire condizioni di sicurezza a chi lo usa, in ossequio al principio generale del *neminem laedere*.

Per giurisprudenza costante, la responsabilità della P.A. per violazione di tale generale principio sorge, in tema di manutenzione delle strade e pertinenze, esclusivamente a fronte di "pericolo occulto", per la cui sussistenza occorrono, congiuntamente, il carattere obiettivo della non visibilità e quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo, ovvero l'impossibilità di avvistarlo tempestivamente, per poterlo evitare.

Onere dell'attore, peraltro, ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente convenuto ex art. 2043 c.c., è unicamente quello di dare la prova dell'esistenza dei suddetti caratteri dell'insidia: la non visibilità e la non prevedibilità (così, ex plurimis, Cass., 30.07.2002, n. 11250; Corte Cost. 10.05.1999, n. 156; Cass.S.U., 07.08.01, n. 10893).

Ma la giurisprudenza più recente ha ben individuato anche i limiti

dell'applicabilità dell'art. 2051, posto a base della domanda attorea.(cfr.Cass.Civ.se z.III 7403/2007).

La suprema Corte con ordinanza 29.12.09 n. 27635 ha stabilito che: "qualora un marciapiede adibito all'uso pubblico presenti alterazioni o anomalie tali da creare una situazione di pericolo per gli utenti, il custode tenuto alla manutenzione incorre in responsabilità oggettiva per i danni provocati dalle suddette anomalie ai sensi dell'art. 2051 c.c. In questi casi il nesso causale tra la situazione di pericolo e il danno può essere desunto dalla mera contestualità temporale e spaziale e dalla logica e normale consequenzialità fra la situazione del marciapiede e il tipo di evento che si è verificato. Il danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa del custode, e questi è tenuto a fornire la prova del caso fortuito per esimersi da responsabilità". Osserva questo Giudice che la P.A. è obbligata a custodire i marciapiedi all'interno del suo territorio, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e cose nei limiti in cui non vi sia l'impossibilità di governo dell'area, per cui l'obbligo di custodia sussiste se vi è :1)il potere di controllare la cosa;2)il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;3)il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno; anche se la sentenza della stessa sezione della cassazione n.3745/2005 ne ha mitigato la portata.

Dall'istruzione della causa è emersa la prova della responsabilità della P.A. convenuta sia ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c. Da un lato, infatti, l'attore ha assolto l'onere probatorio su di lui gravante ex art. 2043 c.c.; dall'altro, si profila anche l'ipotesi di responsabilità ex art .2051 c.c. come caso di responsabilità oggettiva, per la sussistenza della quale è sufficiente la prova del nesso causale fra la cosa in custodia (nel caso de quo la strada)e il danno da esso prodotto.

Detto nesso non è stato escluso dalla prova del fatto fortuito. (Cfr cass 5578/03, Cass 472/03 e 2075/02).

Tale interpretazione dell'art. 2051 c.c. non urta contro la ricostruzione unitaria della fattispecie dell'illecito civile, ma evidenzia un orientamento più favorevole alla vittima, che aggrava l'onere probatorio del soggetto custode, consentendo, come causa di esonero, la rigorosa prova del caso fortuito. Il caso fortuito rompe infatti il nesso di causalità, mentre non incide sulla imputabilità soggettiva, che nella colpa oggettiva è presunta.

Niuna responsabilità può addebitarsi al minore figlio dell'attore poiché il sinistro non è stato cagionato da sua condotta imprudente o poco accorta, ma esclusivamente dall'apparente normalità della strada che nascondeva l'insidia.

Detta responsabilità deve essere addebitata alla P.A. per omessa manutenzione, custodia e segnalazione del pericolo ex artt. 2043 e 2051 c.c. in quanto il marciapiede presentava apparenza di normalità.

Circa il quantum debeatur, sulla scorta della documentazione medica in atti, si ritiene congruo, condivisibile ed immune da vizi logici quanto accertato nella consulenza medico-legale. In particolare questo ha accertato la compatibilità delle lesioni dedotte con la dinamica dell'evento, ritenute congrue le spese mediche documentate (€ 56,82), ha quantificato i danni, in 25 gg. di ITT al 100% (€ 1.172,00), 12 gg di ITP al 50% (€ 281,28) oltre al 2% di D.B (€ 1.768,34), D.M. € 589,39. Conseguentemente i danni riportati dall'attore possono essere quantificati, in € 3.867,83. Le suddette somme si intendono all'attualità.

Seguono la soccombenza le spese e competenze di lite relative alla domanda proposta nei confronti del Comune di San Vito Dei Normanni e sono liquidate come da dispositivo unitamente alle spese di CTU.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Latte Domenico, ogni altra eccezione, deduzione, richiesta, conclusione e difesa respinta, così provvede:

1. Dichiara il Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante p.t., esclusivo responsabile ex artt. 2043 e 2051 c.c. del sinistro occorso in data 29.06.2016, al minore Francesco figlio dell'attore nella qualità in atti;
2. Per l'effetto, condanna il Comune di San Vito dei Normanni, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 3.867,83 all'attualità;
3. Condanna il Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in € 800,00 oltre € 130,00 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Sentenza esecutiva ex lege.

Brindisi, li 07.10.2018.

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Giuseppe CAPODIECI)

Depositato in Cancelleria il

19 OTT. 2018

CANCELLIERE
Carlo FIORE